DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1989

che adotta un programma comunitario nel campo dell'analisi strategica, della previsione e della valutazione della ricerca e della tecnologia (MONITOR)

(89/414/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1)

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 K del trattato stabilisce che il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che con la decisione del 87/516/Euratom, CEE (4), modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom (5), il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) comprendente azioni nei campi della previsione e della valutazione della scienza e della tecnologia e nel campo della valutazione dei programmi;

considerando che la qualità e l'indipendenza della valutazione di ogni programma di ricerca deve essere condotto nel quadro di una procedura di valutazione applicabile a tutte le attività di ricerca a livello europeo;

considerando che la decisione 87/516/Euratom, CEE stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere inteso a rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, e ad incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che la stessa decisione stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora contribuisca, tra l'altro, a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma «MONITOR» contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che il crescente intervento della scienza e della tecnologia nella sfera sociale ed economica rafforza il ruolo e l'utilità di un'analisi delle implicazioni sociali ed economiche degli sviluppi scientifici e tecnologici;

considerando che gli Stati membri hanno adottato diverse iniziative importanti in materia di valutazione di programmi di analisi previsionali e di valutazione tecnologica;

considerando che la Commissione per poter valutare le attività di R&S deve basarsi su metodi affidabili, su indicatori appropriati e su una rete europea di specialisti competenti ai fini di migliorare l'efficacia della valutazione e la capacità di misurare l'impatto delle attività di R&S;

considerando che si è tenuto conto della relazione di valutazione del programma FAST II;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha reso il proprio parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato per un quinquennio, a decorrere dal 27 giugno 1989, un programma comunitario nel campo dell'analisi strategica, delle previsioni e della valutazione della ricerca e della tecnologia (MONITOR), in appresso denominato «programma», quale definito in allegato.

Articolo 2

L'importo stimato necessario per il contributo comunitario all'esecuzione del programma ammonta a 22 milioni di ECU, compresa la spesa per un organico di venticinque persone.

Una suddivisione indicativa, fra le varie attività del programma, dell'importo totale previsto è riportata nell'allegato I.

Articolo 3

Le modalità dettagliate di realizzazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono indicati nell'allegato II.

(1) GU n. C 29 del 4. 2. 1989, pag. 4.
(2) GU n. C 69 del 20. 3. 1989, pag. 80 e GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 10.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35.

Articolo 4

1. Nel terzo anno di svolgimento la Commissione rivede il programma e trasmette una relazione sui risultati di tale esame al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se necessario, di proposte di modifica o proroga del programma.

2. Alla fine del programma, la Commissione valuta i risultati ottenuti e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatte tenendo conto degli obiettivi definiti nell'allegato III della presente decisione e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 6

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

La procedura prevista all'articolo 6 è d'applicazione, in particolare, per:

— i programmi di lavoro elaborati nell'ambito di ogni componente del programma;

— il contenuto di inviti a presentare offerte o appalti;

— la valutazione delle attività proposte e il previsto importo del contributo comunitario loro destinato;

— le misure da intraprendere per valutare il programma;

— qualsiasi adattamento dello stanziamento indicativo interno di fondi, previsto nell'allegato I, punto I.2;

— deroghe alle norme generali che disciplinano la partecipazione comunitaria al finanziamento, di cui all'allegato II;

— la partecipazione ad attività condotte da organizzazioni o imprese di paesi terzi, come stabilito dall'articolo 8;

— disposizioni per la diffusione, la protezione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca raggiunti nel quadro del programma.

Articolo 8

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con organizzazioni internazionali, con paesi terzi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) e paesi terzi europei che abbiano concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica al fine di associarli interamente o parzialmente al presente programma.

2. Prima di avviare i negoziati di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta il Consiglio in merito all'opportunità ed alle direttive per tali negoziati; essa terrà pienamente conto del punto di vista del Consiglio.

3. Quando esistono accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra paesi terzi europei e le Comunità europee, le organizzazioni e le imprese con sede in tali paesi possono partecipare ad un progetto svolto nel quadro di questo programma.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA MADARIAGA

ALLEGATO I

PROGRAMMA COMUNITARIO NEL CAMPO DELL'ANALISI STRATEGICA, DELLA PREVISIONE E DELLA VALUTAZIONE DELLA RICERCA E DELLA TECNOLOGIA (MONITOR)

I. OBIETTIVI E ATTIVITÀ GENERALI

1. a) L'obiettivo del programma è contribuire a individuare nuovi orientamenti e priorità per la politica comune di ricerca e sviluppo tecnologico al fine di articolarla meglio con le altre politiche comunitarie.

   b) Il programma comprende analisi fattuali e strategiche e previsioni sull'ambiente scientifico e tecnologico e la sua interazione con l'evoluzione economica e sociale.

2. Il programma comprende tre settori di attività. La suddivisione interna a carattere indicativo dei fondi ritenuti necessari per ognuna di queste attività è la seguente:

	(in milioni di ECU)
— Analisi strategica e di impatto (SAST)	3,1
— Previsione FAST	4,5
— Ricerche e studi per migliorare le metodologie e l'efficacia della valutazione delle attività di R&S (SPEAR)	1,8
— ancora da assegnare	0,7
— costo del personale	9,6
— spese amministrative	2,3
TOTALE	22,00

II. CONTENUTO E METODI DI LAVORO

Analisi strategica e di impatto (SAST)

3. Le attività SAST riguardano analisi a «target» concernenti un campo scientifico, una tecnologia, un settore, un tema di grande importanza e hanno l'obiettivo di sottolineare le opzioni aperte alla Commissione in materia di politica scientifica e tecnologica e le loro interrelazioni con altre politiche facendo risaltare il modo in cui i vari protagonisti interessati (industriali, organismi pubblici e comunitari degli Stati membri e non membri, gruppi sociali, ecc.) si situano rispetto a queste opzioni.

4. Le attività comprendono:

   a) la redazione di relazioni sulle prospettive di sviluppo, i punti forti e le debolezze della Comunità europea, di un gruppo di paesi della Comunità, in particolare a livello delle strutture di R&S, in un settore ad alta tecnologia, in un campo scientifico o rispetto a grandi mutamenti nelle politiche della scienza e della tecnologia in altri paesi non comunitari;

   b) la realizzazione di studi di «valutazione tecnologica» concernenti lo stato di sviluppo di una tecnologia e la sua futura evoluzione, gli ostacoli all'innovazione, l'impatto industriale e socioeconomico all'interno della Comunità (per settore, per regione, ecc.), le esigenze di finanziamento di R&S e di investimento, ecc.;

   c) la redazione di relazioni di analisi strategiche (dossier strategici) che mettano in luce per una determinata problematica le azioni aperte alla Comunità europea e propongano precisi orientamenti di azione.

5. La Commissione stabilirà un calendario annuo dei lavori prioritari che sarà adottato previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 della decisione.

Previsione FAST

6. Le attività in ambito FAST rientrano nella linea dei lavori FAST precedenti e comprendono lo studio dei cambiamenti scientifici e tecnologici nelle loro molteplici interazioni con i mutamenti economici e sociali. L'obiettivo è quello di fornire alla Commissione indicazioni previsionali globali per orientare le sue scelte

scientifiche e tecnologiche, in particolare in relazione ai grandi obiettivi comunitari per gli anni novanta, quali la realizzazione del mercato interno unificato e il rafforzamento della coesione economica e sociale all'interno della Comunità nonché all'evoluzione generale, economica e sociale del mondo.

7. Le attività previsionali comprendono:

   a) la redazione di relazioni (dossier previsionali) su grandi temi o fenomeni a carattere globale. La scelta dei temi avviene in funzione della loro pertinenza e del loro significato per la politica comune di ricerca e di sviluppo tecnologico, anche al di là di un contesto strettamente europeo;

   b) la realizzazione di studi di valutazione delle implicazioni e delle conseguenze di alcuni sviluppi scientifici e tecnici che rappresentano grandi sfide per la società di domani;

   c) la sintesi e l'analisi critica dei risultati dei principali lavori previsionali svolti nel mondo;

   d) la redazione, ogni due anni, di una relazione sulle implicazioni economiche e sociali del cambiamento tecnologico, in particolare in Europa.

8. Queste attività sono definite sulla base di un programma di lavoro biennale preparato dalla Commissione in consultazione con il comitato di cui all'articolo 5 della decisione.

9. Le attività sono realizzate con la partecipazione di esperti e di gruppi di lavoro esterni alla Commissione sotto la responsabilità e la guida dei membri del gruppo FAST e in consultazione con gli altri servizi della Commissione interessati (compresi eventualmente funzionari di altre direzioni generali distaccati per periodi limitati presso il gruppo FAST) e di «visitatori scientifici» distaccati dagli Stati membri o da paesi terzi.

   Le attività di cui al punto 7, lettere a) e b) sono organizzate cercando di assicurare la massima e migliore interazione possibile con i protagonisti interessati. Il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale saranno regolarmente informati sui risultati di queste attività.

10. Le attività previsionali FAST devono continuare a incoraggiare l'affermarsi di un'impostazione e di una competenza previsionali a livello europeo. A tal fine occorre rafforzare il funzionamento, soprattutto a livello nazionale della rete «Fast 12 + 1» (composta da 12 unità nazionali designate dagli Stati membri per assicurare l'interazione tra le attività comunitarie e lavori analoghi nei paesi della Comunità). Sarà anche promossa la costituzione di una rete informale di esperti europei nel campo della previsione.

Le attività a supporto della valutazione dei programmi di R&S (SPEAR)

11. Le ricerche e gli studi a supporto della valutazione delle attività di R&S a livello comunitario intendono migliorare le basi teoriche e metodologiche, i metodi organizzati e di gestione dei programmi comunitari di R&S, nel contesto di programmi nazionali ed internazionali di R&S, traendone un'adeguata esperienza. Tali ricerche e studi analizzeranno e miglioreranno anche l'efficacia e l'impatto delle attività di R&S e forniranno una procedura di valutazione applicabile ad un'ampia gamma di attività di ricerca condotte sotto la responsabilità della Commissione, preservando nel contempo le qualità e l'indipendenza di detta valutazione.

12. A tal fine le attività SPEAR comprendono:

   — la realizzazione, in conformità al piano d'azione comunitario relativo alla valutazione di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo per il 1987-1991 (1), di quattro o cinque valutazioni nel contesto di programmi di ricerca nazionali o internazionali e tenendone conto, traendone adeguata esperienza, per analizzarne l'impatto e individuare i mezzi atti a migliorarne l'efficacia a livello comunitario. Ciò implica l'analisi dei meccanismi di supporto e dei metodi di gestione dei programmi nazionali e comunitari di ricerca;

   — lavori di ricerca sulle metodologie di valutazione dei programmi R&S per renderle più credibili e più utili per i destinatari, conformemente ai punti 5, 6 e 7 del piano d'azione già citato.

(1) GU n. C 14 del 20. 1. 1987, pag. 5.

In particolare si tratta di:

— migliorare i metodi di valutazione applicabili ai programmi comunitari di R&S nel contesto dei programmi nazionali ad essi correlati, traendone adeguata esperienza;

— stimolare la ricerca sulla metodologia di valutazione negli Stati membri e sua applicazione;

— sviluppare indicatori quantitativi atti a descrivere la qualità e l'utilità della ricerca e il suo contributo allo sviluppo sociale ed economico della Comunità;

— stabilire linee direttrici per lo sviluppo delle valutazioni dei programmi comunitari di R&S alla luce dell'esperienza europea;

— stabilire linee direttrici per valutare la qualità della gestione ricorrendo ad una serie di criteri connessi (utilizzazione degli stanziamenti, assegnazione dei contratti, rispetto delle scadenze, ecc.).

13. La Commissione preparerà un calendario annuo dei lavori prioritari che sarà adottato previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 della decisione.

ALLEGATO II

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

L'attuazione del programma varierà a seconda della natura specifica di ogni attività, ma comprenderà in particolare:

— il coinvolgimento di centri o gruppi di ricerca dei paesi della Comunità specializzati in analisi strategiche e d'impatto, in lavori previsionali e nella valutazione dei programmi di R&S, attraverso la costituzione di reti ad hoc, workshop, seminari, ecc.;

— la costituzione di due reti «12 + 1» collegate rispettivamente alle attività previsionali FAST e alle attività SPEAR i cui obiettivi sono principalmente lo scambio e la diffusione di informazioni, la promozione nella Comunità di una prassi più efficace per quanto riguarda la previsione e la valutazione dei programmi di R&S nonché la valorizzazione dei risultati;

— l'invio da parte di istituzioni nazionali e governi di «visitatori scientifici» per partecipare alla realizzazione delle varie attività;

— la diffusione delle conoscenze e dei risultati ottenuti nel quadro delle attività SAST, FAST e SPEAR, sotto forma di pubblicazioni nel campo della ricerca, «note di politica», organizzazione di giornate nazionali «MONITOR» ed altre attività divulgative.

Le succitate attività verranno realizzate principalmente mediante contratti per studi e servizi che dovranno essere effettuati per conto della Comissione.

Il contributo finanziario della Comunità alle attività in questione può raggiungere il 100 % della spesa.

I contratti conclusi dalla Commissione disciplineranno i diritti e gli obblighi delle parti, compresi i metodi di diffusione, protezione ed utlizzazione dei risultati della ricerca.

Come norma generale, i contratti verranno assegnati, se del caso, sulla base di inviti a presentare offerte o appalti (riservati o pubblici) pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO III

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'obiettivo generale del programma consiste nel far sì che le sue tre componenti — SAST, FAST e SPEAR — formino, per quanto possibile, un insieme integrato per conseguire l'obiettivo illustrato nel punto I.1 dell'allegato I. In particolare, esso dovrebbe servire ad identificare nuove direzioni e priorità per le politiche comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e contribuire ad evidenziare la relazione esistente fra R&S e le altre politiche comuni. Gli obiettivi particolari delle tre componenti sono:

1. SAST

1.1. Questa unità dovrà soddisfare le esigenze di analisi strategiche espresse dai vari servizi e comitati associati alla scienza ed alla tecnologia comunitarie. Ogni anno sarà stabilito un calendario di progetti da realizzare, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5 della decisione.

1.2. Ogni progetto SAST, una volta selezionato, dovrà essere condotto in modo da garantire l'accesso e la partecipazione all'esperienza di tutte le parti direttamente interessate, dalla definizione del progetto alla diffusione dei risultati, attraverso le varie fasi di realizzazione.

1.3. Ogni progetto concepito per l'elaborazione di un dossier strategico dovrà essere seguito da un «gruppo direzionale» dotato della necessaria autorità, legittimità e competenza, che comprenda uno o più rappresentanti del cliente, personale SAST e uno o più esperti esterni.

1.4. I dossier strategici dovranno dimostrare la necessità dell'attività e fornire precise raccomandazioni in merito nonché, se del caso, definire le condizioni migliori di esecuzione. I dossier dovranno godere di ampio consenso all'interno dei loro gruppi direzionali.

2. FAST

2.1. L'attività FAST dovrà elaborare e realizzare i due programmi di lavoro biennali in conformità alle esigenze del gruppo interservizi FAST di direttori generali della Commissione e delle unità nazionali della rete FAST 12 + 1.

2.2. L'attività del FAST dovrà produrre due relazioni biennali sulle conseguenze socioeconomiche dell'evoluzione tecnicoscientifica, soprattutto in Europa, in conformità alle esigenze della Commissione, del Parlamento europeo, del Consiglio e del Comitato economico e sociale.

2.3. Gli studi di prospettiva globale, le «valutazioni tecnologiche» FAST e la sintesi analitica dovranno essere di tale pertinenza e qualità da essere di significativa utilità per la definizione dell'orientamento della Commissione, non solo per quanto riguarda le scelte R & ST della Comunità e le opzioni, ma anche per altre pertinenti politiche comunitarie.

2.4. Le attività previsionali del FAST dovranno incoraggiare lo sviluppo di futuri sforzi e competenze europee. Inoltre, la rete 12 + 1 dovrà essere rafforzata, conformemente alle esigenze degli Stati membri e della Commissione.

2.5. Dovrà essere costituita una rete informale di esperti nel campo della previsione. Le attività di altre reti FAST (come EURETA o la rete ROME, ancora da costituire) dovranno essere sostenute.

3. SPEAR

3.1. Le attività SPEAR dovranno permettere alla Commissione di definire le linee direttrici di valutazione che comprendano criteri atti a garantire la pertinenza, il rigore e l'indipendenza delle valutazioni dei programmi R & ST della Comunità. Tali linee dovranno essere definite entro il mese di giugno 1993.

3.2. Approssimativamente, si dovrà effettuare una valutazione «orizzontale» ogni anno. Tali valutazioni dovranno individuare miglioramenti potenzialmente significativi dei meccanismi di sostegno R&S della Commissione.

3.3. In base alle attività SPEAR, i servizi della Commissione preposti alla valutazione dovranno avere a disposizione migliori strumenti d'analisi della gestione e dell'impatto dei programmi R&S.

3.4. Sarà necessario sviluppare adeguati indicatori quantitativi che forniscano un valido contributo alle valutazioni.

3.5. Le attività connesse alla rete SPEAR dovranno fornire un utile supporto alle attività di valutazione dei suoi membri e, in particolare, migliorare i mezzi di valutazione dei programmi comunitari.

Il programma dovrà inoltre essere valutato alla luce di tutti i criteri di selezione illustrati nell'allegato III della decisione 87/616/Euratom, CEE, compreso il contributo al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, pur perseguendo coerentemente l'obiettivo della qualità tecnicoscientifica.